

LEGGE 8 Aprile 1970, n. 20.

Emendamento all'Ordinamento Giudiziario Militare.

IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

RITENUTO l'urgente necessità di provvedere ad apportare modifiche ed aggiunte all'Ordinamento Giudiziario Militare di cui D. L. 31 Marzo 1964, n. 24;

Nell'esercizio della sua funzione legislativa;

DECRETA:

Organi della Giustizia Penale Militare

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 1 dell'Ordinamento Giudiziario Militare è sostituito dal seguente:

Il Tribunale Militare ed il Tribunale Supremo Militare hanno sede in Mogadiscio. Con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo possono essere istituiti altri Tribunali in altre sedi.

Art. 2

Tribunale Militare

Il testo dell'art. 2 dell'Ordinamento Giudiziario Militare è sostituito dal seguente:

1. I Tribunali Militari sono costituiti di un Presidente, avente grado non inferiore a quello di Capitano e nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato alla Difesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo Militare tra gli Ufficiali dell'Esercito; di uno o più Giudici Relatori, aventi grado di Ufficiale, inferiore a quello del Presidente e nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato alla Difesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo Militare tra gli Ufficiali dell'Esercito; di uno o più Giudici effettivi e di uno o più Giudici Supplenti aventi grado di Ufficiali Inferiore a quello del Presidente, estratti a sorte dal Presidente del Tribunale Militare tra gli Ufficiali delle Forze Armate.

2. Il Tribunale Militare giudica con l'intervento del Presidente; di un Giudice Relatore e di un Giudice di quelli estratti a sorte. In caso di mancanza, assenza, incompatibilità od altro impedimento del Presidente, il Giudice di grado più elevato o di mag-

3. Il Presidente ed i Giudici Relatori durano in carica per un periodo non inferiore a 2 anni ed ove è possibile sono scelti fra gli Ufficiali aventi una preparazione giuridica.

4. Presso ciascun Tribunale Militare sono costituiti, un Ufficio di Presidenza, un Ufficio del Pubblico Ministero ed un Ufficio di Cancelleria.

5. Le funzioni di Cancelliere Militare sono espletate da Ufficiali aventi grado non superiore a quello di Capitano all'uopo designati dal Segretario di Stato alla Difesa su proposta del Presidente del Tribunale Supremo Militare. In mancanza d'ufficiali possono essere nominati a Cancelliere Militare Sottufficiali abilitati a tale funzione.

Art. 3

Tribunale Supremo Militare

Il testo dell'art. 3 dell'Ordinamento Giudiziario Militare è sostituito dal seguente:

1. Il Tribunale Supremo Militare ha sede nella Capitale e si compone di un Ufficiale Superiore Presidente, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo tra gli Ufficiali dell'Esercito; di tre Consiglieri Militari, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato alla Difesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo Militare tra gli Ufficiali dell'Esercito di grado inferiore a quello del Presidente e scelti se possibile tra gli Ufficiali che hanno una preparazione giuridica; di due o più Giudici Militari effettivi e due o più Giudici Supplenti di grado inferiore a quello del Presidente, estratti a sorte dal Presidente del Tribunale Supremo Militare, tra gli Ufficiali delle Forze Armate presenti nella Sede.

Il Presidente ed i tre Consiglieri Militari durano in carica per un periodo non inferiore a 2 anni.

2. Il Tribunale Supremo Militare giudica con l'intervento del Presidente, di due Consiglieri Militari e due Giudici Militari di quelli estratti a sorte.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità od altro impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni l'Ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i componenti del Tribunale Supremo Militare.

3. Presso il Tribunale Supremo Militare sono costituiti un ufficio di Presidenza; un ufficio del Pubblico Ministero, un ufficio di Cancelleria, ed un ufficio per le questioni amministrative.

4. Si applicano al Tribunale Supremo Militare le disposizioni contenute nel comma terzo dell'art. 1 del Presente Codice e nel comma quinto dell'articolo precedente.

Art. 4

Della dipendenza e sorveglianza

All'Ordinamento Giudiziario Militare è aggiunto l'art. 3bis con il seguente testo:

Il Presidente del Tribunale Supremo Militare è capo della Magistratura Militare. Da lui dipendono tutti i militari ed organî della Magistratura Militare. Al Presidente del Tribunale Supremo Militare aspettano le facoltà punitive disciplinare previste nel regolamento dell'Esercito. Egli ha potere di trasferimento sui dipendenti e può fare proposta di revoca dalla carica anche prima della scadenza del periodo minimo di cui agli articoli 2, 3 e 5.

Art. 5

Giuramento

Il primo comma dell'art. 4 dell'Ordinamento Giudiziario Militare è sostituito dal seguente:

Tutti i componenti dei Tribunali Militari e del Tribunale Supremo Militare, i magistrati della Procura e i Cancellieri, in occasione della prima adunanza, e, in ogni caso, prima di entrare in funzione prestano giuramento:

Il Presidente davanti al Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, e gli altri davanti al Presidente del Tribunale Supremo Militare.

La formula del giuramento è la seguente:

Giuro nel nome di Dio di essere fedele alla Repubblica Democratica Somala e di osservare lealmente le leggi conformi allo spirito della Rivoluzione e di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio nell'esclusivo interesse della giustizia.

Art. 6

Ufficio del Pubblico Ministero Militare

Il testo dell'art. 5 dell'Ordinamento Giudiziario Militare è sostituito dal seguente:

1. L'Ufficio del Pubblico Ministero Militare ha sede nella Capitale ed è composto dal Procuratore Generale Militare e da due o più sostituti. Con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo e su proposta del Segretario di Stato alla Difesa, possono essere istituiti altri uffici in altre sedi.

2. L'Ufficio del Pubblico Ministero Militare esercita, per materia penale Militare, tutte le attribuzioni conferite all'Ufficio del Pubblico Ministero Ordinario dall'Ordinamento Giudiziario approvato con il Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3.

3. Il Procuratore Generale Militare ed i sostituti durano in carica per un periodo non inferiore a 2 anni e sono scelti se possibile tra gli Ufficiali dell'Esercito aventi preparazione giuridica, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato alla Difesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo Militare.

Mogadiscio, li 8 Aprile 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.